

ORIGINALE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

\*\*\*\*\*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

data 29/09/03

N° 47

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 21.44, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunito il Consiglio comunale.

All'appello nominale risultano:

N°	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	Note
1	ARECCO MARCO	x		
2	BALSI ALBERTO	x		
3	BOTTINO ANGELO	x		
4	CADEMARTORI GIAN LUIGI	x		
5	COSCIA PIERLUIGI	--	x	
6	COSTA GIOVANNI	x		
7	COZZIO EMANUELE	x		
8	DE GIOVANNI ALESSANDRO	x		
9	DIRODI RENATO	x		
10	FUSTINONI ANDREA	x		
11	MARCHI MARCO	x		
12	MARSANO CLAUDIO	x		
13	ORSINI GIOVANNA	x		
14	RAVERA MAURO	x		
15	REPETTO MONICA	x		
16	RISSO GIAN PAOLO	x		
17	SACCO BRUNO	x		
18	SARTORI AUGUSTO	--	x	
19	SOLARI STEFANO	x		
20	VANNUCCI VASCO	x		
21	VEZZALI CLAUDIO	x		
	TOTALE	19	2	

Assume la presidenza il Sig. **On. ANGELO BOTTINO** nella sua qualità di Sindaco, il quale accerta la validità dell'adunanza essendo risultato legale il numero degli intervenuti (19 su 21).

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Grazia COLELLA**

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri designati: Sacco - Riso - Cozzio

7° Oggetto

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL MERCATO DEL LAVORO.**

# COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova


Area: 3

Servizio: Politiche Sociali


PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 47 del 29/09/03

**70** OGGETTO:  
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO  
LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI NEL  
MERCATO DEL LAVORO

Il Responsabile del Servizio



Il Sindaco/L'Assessore proponente



---

Approvata con delibera N° 47 del 29.09.03

Immediatamente eseguibile

☒ SI

☐ NO

---

## PARERI

Il Dirigente dell'Area 3 in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 7 in data 19.09.03 del Servizio Politiche Sociali che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO \_\_\_\_\_

Alla presente sono uniti n. 1 intercalari e n. 1 allegati per complessive n. 3 facciate utili.

Data 22.09.03

Il Dirigente

Il Dirigente dell'Area \_\_\_\_\_ in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Servizio \_\_\_\_\_ che precede, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO, per quanto di competenza.

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente

☐ Il Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO \_\_\_\_\_

☒ La proposta non assume rilevanza ai fini dell'espressione del parere di regolarità contabile.

Data 24/9/2003

Il Dirigente Responsabile

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che le cooperative sociali di tipo B , come individuate all'art.1 della Legge 381/91 collaborano con l'Amministrazione Sammargheritese fin dal 1996 a seguito di affidamenti operati secondo i criteri indicati all'art.5 della medesima legge ;
- che i servizi affidati a queste cooperative sono andati via via ampliandosi negli anni in considerazione della buona qualità dei servizi erogati , della loro continuità e del ruolo di supporto ed inserimento svolto in favore di persone che trovano difficoltà ad inserirsi in modo autonomo nel mercato del lavoro ;
- che, anche la più recente normativa - art 24 della legge finanziaria - nella parte in cui ha ritenuto di adottare una impostazione più rigorosa con riguardo alla applicazione della normativa UE , ha esplicitamente escluso le cooperative sociali .
- che la giurisprudenza del Consiglio di stato (Sez V Giur.le 794/2003) ha ribadito che possono essere riservate alle cooperative di cui alla lett. B della L381/91 art . c I gare per importi superiori ai 50.000 € fino al limite dei 200.000 € IVA esclusa;
- che resta pur sempre vigente la disposizione di cui all'art.5 della Legge 381/91;

**VISTA** l'allegata bozza di regolamento che tende a disciplinare in armonia con la vigente legislazione la scelta di un contraente adeguato per la realizzazione dei propri progetti di inserimento lavorativo;

**CONSIDERATO** che a seguito dell' adozione di tale atto regolamentare risulteranno meglio disciplinati i criteri di scelta delle cooperative contraenti, anche attraverso l'esperimento di gare che, nel rispetto di criteri di trasparenza amministrativa, consentiranno di valutare gli aspetti progettuali Più legati al sostegno lavorativo;

**VISTO** l'art. 42 c II lett. A del D.lgs.18 agosto 2000 n.267;

**PRESO atto** che dalla adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa;

### DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di *"Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli nel mercato del lavoro"*, composto da n. 15 articoli, che qui di seguito si intendono integralmente riportati.
2. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Provincia di Genova

tel 0185.205.1 – fax 0185.28.09.82  
P.zza Mazzini, 46 – 16038 Santa Margherita Ligure - GE  
C.F. 00854480100 P. IVA 00172160996

# REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ esecutiva dal  
\_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi
- Art. 2 - Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo
- Art. 3 - Coordinamento affidamenti
- Art. 4 - Individuazione di beni e servizi
- Art. 5 - Criteri di scelta del contraente e modalità di gara
- Art. 6 - Affidamento diretto
- Art. 7 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare
- Art. 8 - Contenuto del capitolato speciale di gara
- Art. 9 - Contenuto delle offerte
- Art. 10 - Valutazione delle offerte
- Art. 11 - Inquadramento dei destinatari dell'inserimento lavorativo nell'ambito delle Cooperative
- Art. 12 - Obblighi di subentro
- Art. 13 - Monitoraggio degli inserimenti
- Art. 14 - Subappalto
- Art. 15 - Norme applicabili

## **Articolo 1 – Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi**

Nell'ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, il Comune di S. Margherita Ligure, attraverso i contratti per la fornitura di servizi e per l'esecuzione di lavori, promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzando i seguenti strumenti:

- a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Sociali, conclusi a seguito di esperimento di gara nei limiti di valore determinati dall'art. 24 della L. 27/12/2002 n. 289 tra sole cooperative sociali di tipo B utilizzando criteri di scelta del contraente che tengano in doverosa considerazione gli aspetti qualitativi legati alla fase progettuale dell'inserimento lavorativo come precisato all'art. ;
- b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 381/1991;

## **Articolo 2 - Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo**

Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo le persone individuate dal vigente regolamento dei Servizi Sociali.

Si considerano appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro:

- a) le persone assistite dai Servizi Politiche Sociali in collaborazione o meno con servizi sanitari specifici
- b) le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, L. 381/1991, ovvero che siano fuoriuscite da non più di due anni dalla condizione di svantaggio;
- c) i detenuti e gli ex-detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;
- d) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

## **Art. 3 – Coordinamento degli affidamenti**

Il Servizio Politiche Sociali coordina l'affidamento dei servizi in favore di cooperative sociali e svolge attività di coordinamento e monitoraggio nei confronti delle cooperative affidatarie, dei soggetti inseriti e delle diverse Aree titolari dei servizi affidati..

## **Articolo 4 – Individuazione di beni e servizi**

Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

- a) alta incidenza di manodopera;
- b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;
- c) idoneità a consentire l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

## **Articolo 5 – Criteri di scelta del contraente e modalità di gara**

I contratti di cui all'art. 1 lett. a) del presente regolamento sono conclusi a seguito di gare tra sole cooperative sociali di tipo B utilizzando criteri di scelta del contraente che tengano in doverosa considerazione gli aspetti qualitativi legati alla fase progettuale dell'inserimento lavorativo come precisato all'art. 8, entro i limiti di valore stabiliti dall'art. 24 della L. 27/12/2002 n. 289.

Le convenzioni con Cooperative sociali ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 381/91 sono stipulate direttamente con la Cooperativa individuata ai sensi di quanto previsto al successivo art. 6.

#### **Articolo 6 – Affidamento diretto**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 c.1 L. 381/91 è possibile interpellare una sola cooperativa sociale quando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- Il valore dei servizi affidati non superi i 50.000,00 Euro annui al netto dell'IVA
- Il tipo di servizio svolto od i soggetti che in esso saranno impegnati siano parte di un progetto per l'inserimento lavorativo di fasce deboli ovvero di un più generale progetto di alta rilevanza sociale elaborato in collaborazione tra l'Amministrazione cittadina e la Cooperativa sociale per un tempo non superiore a due anni rinnovabili.

#### **Articolo 7 – Individuazione delle cooperative sociali da interpellare**

La richiesta di offerta è inviata ad almeno tre cooperative sociali di tipo B in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo della Regione Liguria;
- b) esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- c) sede operativa in S. Margherita Ligure o nella provincia di Genova

#### **Articolo 8 – Contenuto del capitolato speciale di gara**

Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto sociale, l'indicazione della percentuale di soggetti da inserire.

Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 381/1991, deve essere garantito il mantenimento della percentuale di soggetti svantaggiati già inseriti

Le cooperative partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (L. 482/1968 e s.m.i.).

#### **Articolo 9 – Contenuto delle offerte**

Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:

- a) numero dei soggetti da inserire;
- b) obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;

- d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione di lavori);
- e) metodologia applicata nelle fasi di collocazione dei lavoratori inseriti;
- f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
- g) percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- h) referenti dell'inserimento lavorativo, con i relativi curricula;
- i) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l'orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l'offerta e' corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate.

L'offerta può essere presentata da cooperative temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazioni in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.

### **Articolo 10 – Valutazione dell'offerta**

Il contratto e' stipulato con l'impresa che abbia presentato l'offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, esaminati nell'ordine:

- progetto tecnico: fino a 15 punti
- progetto sociale: fino a 35 punti
- potenzialità operative e conoscenza del territorio dell'impresa: fino a 20 punti
- prezzo: fino a 30 punti

La valutazione del progetto sociale e' effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento: fino a 10 punti;
- b) progetto di inserimento lavorativo: fino a 15 punti;
- c) organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: fino a 15 punti;
- d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: fino a 5 punti

La valutazione delle potenzialità operative dell'impresa e' effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) precedenti esperienze e risultati nell'ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da dichiarazioni dei Servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate: fino a 5 punti;
- b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: fino a 5 punti.
- c) conoscenza del territorio o precedenti esperienze positive sul territorio stesso, fino a 10 punti

La valutazione del progetto tecnico e stabilita in sede di redazione del capitolato.

Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo e' assegnato all'offerta con il prezzo più basso secondo i tariffari indicati dalla Regione Liguria ai sensi della legge Regione Liguria n. 23/93.

Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali.

## **Articolo 11 – Inquadramento dei destinatari dell'inserimento lavorativo nell'ambito delle Cooperative**

La cooperativa aggiudicataria può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:

- a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (nel caso in cui la cooperativa contempli il solo inquadramento attraverso patti societari, le condizioni retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali; i titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);
- b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano costituire causa di risoluzione del rapporto.

## **Articolo 12 – Obblighi di subentro**

Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, la cooperativa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l'inserimento lavorativo e' tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.

## **Articolo 13 – Monitoraggio degli inserimenti**

Il Servizio Politiche Sociali opera un costante monitoraggio delle persone inserite.

La violazione dell'obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.

Su richiesta del Servizio Politiche Sociali, l'impresa aggiudicataria fornisce i seguenti dati:

- a) elenco di tutti i lavoratori (con indicazione delle sole iniziali) e relativo numero di matricola, n di iscrizione INPS ed INAIL
- b) copia del modello DM 10;
- c) copia versamenti INAIL

La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l'applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore dell'Area Tecnica interessata, nella misura non inferiore al 2% dell'importo del contratto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario e' tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie.

Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

#### **Articolo 14 - Subappalto**

La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione.

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

#### **Articolo 15 - Norme applicabili**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti in materia di affidamento dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto:  
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO-PRESIDENTE

---

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 7 OTT. 2003 e vi resterà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

Li, 7 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

ORIGINALE

---

---

Divenuta esecutiva il 18 OTT. 2003 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3°, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000

Li, 23 OTT. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE

